

**CONVENZIONE OPERATIVA TRA DSFTM - CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE**

E

CENTRO NAST-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

E

**DIPARTIMENTO DI FISICA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
BICOCCA**

per la realizzazione del contributo italiano a ESS - European Spallation Source

tra

L'Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Fisica, con sede in Milano Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Codice Fiscale 12621570154 in prosieguo denominata “UNIMIB”, in persona del Direttore di Dipartimento Prof Giuseppe Gorini, giusta delega rep 4939 protocollo 700002 del 02/10/2018 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con determina dirigenziale **XXXXXXXXXXXXXXXX**

E

L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Centro interdipartimentale Nanoscienze & Nanotecnologie & Strumentazione (NAST), con sede in Roma (00133), Via Ricerca Scientifica, 1, Codice Fiscale n. 80213750583, in prosieguo denominata “UNITOV”, in persona del Direttore del Centro NAST, giusta delega rep xxx protocollo xxxxx del xx/4/2019 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera **XXXX**

E

Il Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in prosieguo denominato “DSFTM”, con sede in Roma (00185), Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale n. 80054330586, Partita IVA n. 02118311006, rappresentato dal direttore ff, Dott. Corrado Spinella, nato a **XX**, il **XXX**, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del CNR, a quanto segue autorizzato

nel seguito congiuntamente denominate anche come “Parti”

PREMESSA

Considerato che:

- l’“UNITOV” e il “CNR” in data 10 febbraio 2016 hanno sottoscritto una convenzione della durata di 5 anni ai fini dello svolgimento di attività congiunte di ricerca e didattica;

Considerato altresì che:

- il DSFTM del CNR, insieme all’Istituto di Fisica Nucleare e Elettra Sincrotrone Trieste, partecipa alla realizzazione del progetto EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund, sulla base dell’Accordo sottoscritto con il MIUR in data 16 aprile 2016;
- in particolare il DSFTM del CNR contribuisce alla realizzazione di beamlines e stazioni sperimentali nell’ambito della Neutron Science di ESS attraverso attività “In-Kind” per un valore netto stimato in circa Euro 20.047.000,00 (euro ventimilioniquarantasettemila/00);
- L’“UNIMIB” e l’“UNITOV” possiedono comprovate competenze e professionalità specifiche che possono dare un significativo e complementare apporto alla realizzazione del contributo CNR per il progetto EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund;
- con il presente atto l’“UNIMIB”, l’“UNITOV” ed il “CNR” intendono realizzare una significativa sinergia di competenze, utilizzare personale e risorse per le attività congiunte di ricerca finalizzate alla realizzazione di strumentazione scientifica e tecnologie per il progetto EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund;
- la collaborazione favorirà lo sviluppo di professionalità interdisciplinari e, in particolare, fornirà una importante base di crescita e formazione professionale di giovani ricercatori, realizzando anche importanti economie di scala e di impatto

sul sistema paese;

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, adottato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 03 Marzo 2015;
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con Provvedimento n. 24 del Presidente del CNR datato 7 aprile 2015;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sottoscritto in data 16 aprile 2016
- l'Accordo stipulato tra il CNR, l'Istituto di Fisica Nucleare ed Elettra-Sincrotrone Trieste in data 16 aprile 2016 per la partecipazione italiana al progetto EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

Con la presente convenzione operativa le Parti intendono in relazione a quanto specificato nelle premesse, di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della spettroscopia neutronica nell'ambito del contributo *in kind* fornito dal CNR al fine di progettare, realizzare e mettere in prova strumentazione o parti di strumentazione per la ESS-European Spallation Source, di cui all'Accordo citato in premessa, allo sviluppo del progetto/attività di ricerca *di cui all'allegato 1 (da inserire)*.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le Università, UNIMIB e UNITOV, contribuiscono *in kind* mediante l'attività di ricerca svolta dal Dipartimento di Fisica di UNIMIB e dal Centro NAST di UNITOV congiuntamente al "DSFTM", nell'ambito del progetto EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 4 del presente atto, le modalità attuative riguardanti la collaborazione tra l'UNIMIB, UNITOV e il CNR verranno dettagliate in apposito e separato atto.

Articolo 3 - Ruolo delle Università

1. L'"UNIMIB" e l'"UNITOV" metteranno a disposizione attrezzature, locali, risorse e professionalità nel settore della scienza dei neutroni e strumentazione del Dipartimento di Fisica e del Centro NAST, necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione nell'ambito del progetto EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund

2. L'"UNIMIB" e l'"UNITOV" si impegnano a consentire l'accesso del personale del "DSFTM" agli spazi di proprietà afferenti al Dipartimento di Fisica e del Centro NAST ed a gestire i contratti di collaborazione eventualmente necessari per lo svolgimento delle diverse attività scientifiche inerenti il progetto EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund.

Articolo 4 - Ruolo del CNR

1. Il "DSFTM" per le attività di cui alla presente Convenzione si impegna a:

- rendere disponibili le strumentazioni, gli spazi, le tecnologie e ogni altra risorsa necessaria allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione nell'ambito del progetto EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund;
- supervisionare ed approvare le attività che il Dipartimento di Fisica e il Centro NAST svolgeranno nell'ambito della EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)-Lund.

favorire l'associatura dei ricercatori o docenti afferenti al Dipartimento di Fisica e al Centro NAST interessati alle attività di ricerca *in kind*;

-concedere al proprio personale impegnato nelle attività oggetto della convenzione operativa le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle suddette attività presso i locali del Dipartimento di Fisica e del Centro NAST di "UNIMIB" e di "UNITOV" interessati.

Articolo 5 - Responsabili scientifici della collaborazione

1. "UNIMIB" indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione il Prof. Giuseppe Gorini, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisica e Direttore del Dipartimento di Fisica.
2. "UNITOV" indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione la Prof. Carla Andreani, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisica e Direttore del Centro interdipartimentale Nanoscienze & Nanotecnologie & Strumentazione (Centro NAST).
3. Il "DSFTM" indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione il Dott. Corrado Spinella, Direttore f.f. del Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (DSFTM).
4. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Articolo 6 - Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. In particolare, i datori di lavoro delle rispettive Parti, sulla base delle attività svolte dal proprio personale, effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, ed in particolare dal decreto legislativo n. 81 del

2008 e ss.mm.ii.

3. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., dovranno attenersi alle norme e regolamenti vigenti nell'Università e nel CNR.

4. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti, dai rispettivi datori di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 7 – Assicurazioni

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente atto.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione operativa presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Articolo 8 – Immagine e logo delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

2. In particolare, i loghi di "UNIMIB" e di "UNITOV" e quello del "DSFTM" dovranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione operativa.

3. L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale

corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 9 - Divulgazione, utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso delle altre Parti, salvo diversa comune indicazione.
2. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi di cui ai precedenti punti e, comunque, sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
3. Inoltre, il personale coinvolto nelle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali scaturite dal presente accordo sarà tenuto a specificare la propria affiliazione di "UNIMIB" e di "UNITOV" e "DSFTM".

Articolo 10 - Proprietà intellettuale

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

Articolo 11 - Decorrenza e durata

1. La presente convenzione operativa entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e sarà valida ed efficace sino al **9 febbraio 2021**, data di scadenza della

convenzione sottoscritta in data 10 febbraio 2016 tra "UNITOV" ed il "DSFTM" ai fini dello svolgimento attività di ricerca e didattica tramite la condivisione di personale.

2. Al rinnovo della convenzione di cui al precedente comma, i contraenti esamineranno la possibilità di rinnovare la presente convenzione. Qualora si ritenesse opportuno rivedere tale convenzione operativa, i contraenti procederanno di comune accordo, sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti, a eventuali modifiche dei rapporti specificati in tale atto.

Articolo 12 - Controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione operativa le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale.

2. Nel caso in cui non si dovesse pervenire in tal modo ad un accordo, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13 – Privacy

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato

conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art.7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti

Articolo 14 – Attività negoziale

Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione operativa è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Articolo 15 - Registrazione

1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale da (aut. n.del) per un importo complessivo di € Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

IL Direttore del Centro NAST (F.to Prof. Carla ANDREANI)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

BOZZA DEL APRILE 2019

IL Direttore del dipartimento.to Prof. Giuseppe GORINI

**PER DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA
MATERIA**

IL DIRETTORE F.F. (F.to Dr Corrado SPINELLA)